



UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE
FACOLTÀ DI ECONOMIA "GIORGIO FUÀ"

Corso di Laurea triennale in Economia e Commercio

L'acquisto e la perdita della cittadinanza

The acquisition and loss of citizenship

Relatore:

Prof.ssa: LAURA TRUCCHIA

Tesi di Laurea di:

ILDA GJEKO

Anno Accademico 2019/2020

Ringraziamenti

Con questa tesi giunge ufficialmente al termine il mio percorso universitario:

non è facile citare e ringraziare, in poche righe, tutte le persone che mi hanno pazientemente accompagnata con incessanti parole di incoraggiamento, verso il raggiungimento di questo importante traguardo.

Colgo innanzitutto l'occasione per manifestare profonda gratitudine alla Professoressa Laura Trucchia, relatrice di questa tesi, per la disponibilità in ogni momento di dubbio o timore e per i suoi suggerimenti durante la stesura della tesi.

Un doveroso ringraziamento va ovviamente alla mia famiglia, perché mi è sempre stata accanto nei momenti bui e non mi ha fatto mai mancare il suo sostegno e il suo aiuto durante tutti questi anni. In particolar modo vorrei ringraziare i miei genitori per aver creduto sempre in me anche quando ero io la prima a non farlo. A mia madre che mi ha insegnato ad essere forte e rialzarmi dopo ogni caduta. A mio padre che è il mio prezioso e insostituibile punto di riferimento.

Il ringraziamento più caloroso va a mio marito. Grazie per essere stato sempre presente. Grazie per avermi sostenuta ad ogni esame, per l'infinita pazienza che hai avuto con me, per tutte quelle volte che sei stato lì ad asciugarmi le lacrime e a spronarmi per riuscire nel mio scopo.

Desidero inoltre ringraziare i miei amici, che mi hanno supportata e sopportata e che mi sono stati accanto sia nei momenti più faticosi, sia in quelli più felici di questo percorso.

GRAZIE A TUTTI!

ILDA

Se credi nell'incredibile

tutto

diventa possibile!

INDICE

INTRODUZIONE

I) Evoluzione del concetto di cittadinanza

II) Legge 5 febbraio 1992, N.91

CAPITOLO 1) CITTADINANZA ITALIANA: COME LA SI OTTIENE

1.1) Metodologie di ottenimento

1.1.1) Ius sanguinis

1.1.2) Ius soli

1.1.3) Iuris communicatio

1.1.4) Beneficio di legge

1.1.5) Naturalizzazione

1.2) Cittadinanza per discendenza

1.3) Perdita della cittadinanza

1.4) Riacquisto della cittadinanza

1.5) La residenza: rapporti con la cittadinanza

1.5.1) L'A.I.RE: Anagrafe Italiana dei Residenti all'Estero

CAPITOLO 2) CITTADINANZA DELL'UNIONE EUROPEA

2.1) Cosa significa essere cittadini europei

2.2) Diritti dei cittadini europei

CAPITOLO 3) RAPPORTI TRA LE REPUBBLICHE D'ITALIA E ALBANIA

3.1) Cittadini albanesi in Italia

3.2) Accordo di cittadinanza tra le repubbliche d'Italia e Albania

4) CONCLUSIONI

5) BIBLIOGRAFIA

Introduzione

I) EVOLUZIONE DEL CONCETTO DI CITTADINANZA

In questo capitolo introduttivo analizzeremo come è cambiato il concetto giuridico di cittadinanza negli anni. Il concetto di cittadinanza deriva dalle parole latine *civis e civitas* e indicava la relazione tra un individuo e il governo della città.

Facciamo un passo indietro al passato: ai tempi dell'Antica Roma, la cittadinanza era intesa come condizione di appartenenza alla comunità sovrana ed era requisito essenziale, assieme a quello di "uomo libero", per il godimento dei diritti pubblici e privati. A Roma i figli legittimi ottenevano la cittadinanza del padre al momento del concepimento, i figli nati al di fuori del matrimonio ottenevano la cittadinanza della mamma al momento della nascita, mentre gli schiavi ottenevano la cittadinanza solo al momento dell'eventuale liberazione dal padrone. Anche in Grecia l'idea di cittadinanza era comunitaria: metteva in rilievo l'appartenenza alla collettività e la partecipazione individuale alle cariche politiche. Nelle polis greche il cittadino era il maschio adulto e libero, figlio di un cittadino della stessa polis. La cittadinanza era perciò preclusa alle donne, agli schiavi e agli stranieri.

Successivamente, tra l'XI e il XII secolo, con la nascita dei Comuni, venivano sottoscritti dai cittadini dei veri e propri "contratti di cittadinanza" con cui si otteneva il riconoscimento dei diritti politici. Sarà solo alla fine del 1700, in seguito alla Rivoluzione Francese, che il concetto di cittadinanza si distaccherà da quello suddito come figura assoggettata al diritto e si svilupperà l'idea del cittadino, come componente e membro della nazione. Ma questi diritti non furono effettivamente riconosciuti a tutti i cittadini, indipendente dalle loro condizioni economiche. Nel 1861 Pasquale Stanislao Mancini fondò la scuola italiana del diritto internazionale e diede per la prima volta vita alla c.d. teoria del "principio di nazionalità" sviluppando di conseguenza il concetto di "cittadinanza nazionale" su cui fondare il riconoscimento della "nazione italiana". Mancini sosteneva che fosse la nazionalità a collegare l'individuo allo Stato e che questa rappresentasse anche lo strumento per distinguere i soggetti sulla base dello Stato di cui sono cittadini. Ma in questo modo cittadinanza e nazionalità diventavano un tutt'uno. Fu successivamente Enrico Grosso a sottolineare evidenziando che il significato di cittadinanza si era ridotto e semplificato a quello di nazionalità, essendo in realtà molto più ampio e complesso. Infatti, con il termine di cittadinanza non si intende semplicemente una condizione di appartenenza di un individuo ad uno Stato, bensì una condizione soggettiva cui è connesso il godimento di numerosi diritti e doveri. A tale proposito evidenziamo in Italia l'esistenza di tre principali "categorie di diritti", ovvero quelli c.d. civili, c.d. politici e quelli c.d. sociali. I primi comprendono la libertà personale, di movimento, di coscienza, di religione, di uguaglianza davanti alla legge, di associazione, la presunzione di innocenza; i secondi riguardano la questione dell'elettorato sia attivo che passivo; i terzi riguardano i diritti alla protezione sociale contro la malattia, vecchiaia, la disoccupazione, il diritto alla salute, al lavoro, all'istruzione. Il cittadino italiano deve obbligatoriamente essere fedele alla Repubblica, rispettare la Costituzione italiana e le leggi, come evidenziato dall'art. 54 della Costituzione stessa.

Attraverso l'istituto della cittadinanza, inoltre, non si giustificano e regolano solo i rapporti tra Stato e cittadino, ma anche quelli interni tra cittadini, i quali "hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di opinioni politiche, di religione, di condizioni personali e sociali." (Art.3 Costituzione).

II) LEGGE 5 FEBBRAIO, N.91

Attualmente la cittadinanza italiana è regolata dalla legge 5 febbraio 1992, n.91 che, a differenza della legge precedente, rivaluta il peso della volontà individuale nell'acquisto e nella perdita della cittadinanza e riconosce il diritto alla titolarità contemporanea di più cittadinanze. Dunque, la Costituzione italiana, a seguito delle violazioni dei diritti umani compiute in epoca fascista, proibisce che chiunque sia privato della cittadinanza per motivi politici. Oggigiorno la cittadinanza interessa sia la sfera pubblica, in quanto solo i cittadini detengono diritti politici e civili, sia la sfera giuridica e privata, poiché lo status di cittadino è requisito fondamentale per l'applicazione della legislazione nazionale alle controversie giuridiche della persona. La normativa prevede due criteri fondamentali tramite cui si possa acquisire la cittadinanza italiana al momento della nascita: lo *ius sanguinis* e lo *ius soli*.

Lo *ius sanguinis*, detto anche "di filiazione", è principio guida della nuova normativa, ed attribuisce lo status di cittadino italiano al figlio di genitori (entrambi o no) italiani; lo *ius soli* è un principio residuale ed attribuisce questo status alle persone nate nel territorio dello Stato, che non possano acquistare la cittadinanza dei genitori stranieri in base alle regole dello Stato cui appartengono e per cui diventerebbero apolidi. In questi casi la cittadinanza italiana viene riconosciuta automaticamente dalla nascita. Invece, la cittadinanza derivata ha a che fare con la volontà dell'interessato e può conseguirsi, per beneficio di legge, per matrimonio (*iuris communicatio*) o per naturalizzazione e si definisce derivata proprio perché è ottenuta in un secondo momento.

La cittadinanza a seguito del matrimonio o per beneficio di legge avviene automaticamente senza la necessità dell'emanazione da parte della Pubblica Amministrazione di un atto apposito, per quanto concerne la naturalizzazione invece, questa segue ad un'attività discrezionale dello Stato, e necessita di un atto di concessione da parte dello Stato stesso, previa esplicita richiesta dell'interessato.

Diversamente dalla legge 555/1912, la legge attuale non prevede la perdita automatica della cittadinanza italiana di coloro i quali la acquistino di un Paese estero, ma prevede l'ipotesi della doppia cittadinanza.

I casi in cui la legge prevede che la cittadinanza italiana decada sono tre e si verificano nell'eventualità in cui l'interessato presti un servizio pubblico per un Paese straniero o per un ente internazionale di cui l'Italia non faccia parte; oppure presti sempre per uno Stato estero servizio militare, nonostante il Governo italiano gli intimi di abbandonare la carica che la ricopre; o, in ultima ipotesi, quando in caso di guerra sempre con uno Stato estero il cittadino italiano ricopra una carica militare o pubblica per quel Paese o ne abbia acquistato la cittadinanza per volontà. Al di fuori di queste ipotesi, tassative, la cittadinanza potrebbe essere persa solo per espressa rinuncia della persona, ma è comunque riacquistabile.

CAPITOLO 1) CITTADINANZA ITALIANA: COME LA SI OTTIENE

1.1) METODOLOGIE DI OTTENIMENTO

Analizzeremo in questo paragrafo tutti gli istituti tramite cui è possibile avere o ottenere la cittadinanza italiana.

1.1.1) IUS SANGUINIS

Lo ius sanguinis o diritto di sangue è un'espressione giuridica di origine latina che indica l'acquisizione della cittadinanza per il fatto della nascita da un genitore o con un ascendente in possesso della cittadinanza (l'art. 1 della legge n.91/92).

Attualmente un buon numero degli stati europei, fra cui l'Italia, adottano lo ius sanguinis. In pochi stati lo ius sanguinis è limitato a condizioni ulteriori (per esempio in Svizzera che secondo la legge di cittadinanza svizzera, è cittadino svizzero dalla nascita il figlio di genitori uniti in matrimonio, dei quali almeno uno è cittadino svizzero, o il figlio di una cittadina svizzera non coniugata con il padre).

Nella cittadinanza per filiazione rientra oltre al caso più semplice del figlio padre o madre italiani regolarmente riconosciuto dalla nascita, anche il caso del figlio di cittadini italiani riconosciuto o che è dichiarato figlio di un cittadino italiano da parte di un giudice, non alla nascita, bensì in un momento successivo, il quale se ancora minorenne acquista automaticamente la cittadinanza italiana, e l'acquisto retroagisce dal momento della nascita. Se invece il figlio al momento del riconoscimento risulta essere già maggiorenne, questi conserva la propria cittadinanza ma può, entro un anno, dichiarare di scegliere la cittadinanza italiana. In caso di adozione invece, se l'adottato è minorenne, questo acquista di diritto la cittadinanza italiana, se invece già maggiorenne, mantiene quella del paese d'origine ma può chiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana per naturalizzazione trascorsi cinque anni di residenza legale nel territorio dello Stato dopo l'adozione. In questi casi il minore può comunque rinunciare alla cittadinanza italiana una volta compiuta la maggiore età purché sia possessore di una doppia cittadinanza.

Il diritto della cittadinanza per ius sanguinis non si prescrive, ma per poterlo esercitare occorre che si verifichi una delle seguenti condizioni:

- L'antenato italiano nato prima del 17 marzo 1861 deve essere morto dopo tale data ed essere morto in possesso della cittadinanza italiana;
- L'antenato donna trasmette il diritto alla cittadinanza ai discendenti nati prima del 1° gennaio 1948 solo in ipotesi residua secondo l'art. 1 comma 2, legge 13 giugno 1912, n.555, se il padre era ignoto, se il padre era apolide, se i figli non seguivano la cittadinanza del padre straniero secondo la legge dello Stato al quale apparteneva, ossia se il paese imponeva o concedeva la cittadinanza estera solo per ius soli e non per ius sanguinis.

In questa categoria rientra anche l'ipotesi di diritto alla cittadinanza per discendenza, ovvero di un cittadino straniero che abbia un avo in linea retta che fosse cittadino italiano. Esamineremo ampiamente in seguito questa fattispecie.

1.1.2) IUS SOLI

“Ius soli” è una espressione latina che significa “diritto del suolo” e costituisce una delle due principali modalità con cui la maggior parte delle persone acquisisce la propria cittadinanza. Esso indica la possibilità di ottenere la cittadinanza per il solo fatto di essere nati nel territorio dello Stato, indipendentemente se i genitori dispongano o meno di questo diritto. Lo ius soli si contrappone allo ius

sanguinis o diritto di sangue, che indica invece la trasmissione alla prole della cittadinanza del genitore, sulla base della discendenza e non del luogo della nascita.


È stata sollevata una obiezione secondo cui non vi sarebbe ragione per ritenere che lo ius soli sia normativamente superiore rispetto allo ius sanguinis. Una argomentazione a sostegno di ciò si basa sul fatto che tutte le attribuzioni di cittadinanza alla nascita sono arbitrarie nello ius soli non meno che nello ius sanguinis, dal momento che sono entrambe basate sull'evento della nascita, qualunque sia stato il luogo di origine. La nascita in uno stato potrebbe essere presa come una ragione per condividere il futuro nella comunità politica. Tuttavia, tale regola non è infallibile, infatti in alcuni casi la concessione della cittadinanza attraverso lo ius soli può apparire arbitraria quando le connessioni con lo stato siano assenti.

In alcuni casi lo ius soli si applica alla nascita, in altri dopo la nascita.

Le principali modalità di applicazione nel primo caso sono: lo ius soli puro, quando tutti i bambini nati nello stato diventano automaticamente cittadini; lo ius soli condizionato ad alcuni periodi di residenza dei genitori nel paese; e il "doppio ius soli", ovvero la cittadinanza automatica alla nascita per la terza generazione basata sulla nascita dei genitori nel paese.

Anche se i cambiamenti che riguardano lo ius soli sono stati orientati verso una direzione positiva e liberale, nella molteplicità delle sue manifestazioni vi sono forme considerevolmente restrittive e inoltre non tutti i paesi che applicano lo ius soli accettano che una persona possa avere la doppia cittadinanza.

Lo ius soli è ancora totalmente assente in un numero significativo di Paesi europei. Quasi tutti i paesi del continente americano applicano lo ius soli in modo automatico e senza condizioni. Tra questi gli Stati Uniti, il Canada e quasi tutta l'America latina. Alcuni paesi europei (Francia, Irlanda, Germania e Regno Unito) concedono altresì la cittadinanza ius soli, sebbene con alcune condizioni.



Lo ius soli nel mondo:

- Diritto di cittadinanza incondizionato per tutte le persone nate nel Paese (ius soli automatico)
- Diritto di cittadinanza con alcune condizioni (ius soli temperato)
- ius soli non più in uso

In Italia lo ius soli trova applicazione in circostanze eccezionali. Esso si applica, solo in maniera residuale, qualora si verificano determinate condizioni tali per cui il soggetto interessato rimarrebbe privo di cittadinanza. È il caso di chi nasce in Italia da genitori stranieri, che non acquisti la loro cittadinanza per le regole dello Stato che appartengono. Ancora divengono cittadini italiani i figli di apolidi ignoti purché non venga provato il possesso di alcuna altra cittadinanza. È infatti, inoltre precisato che non diviene cittadino italiano il figlio nato in Italia di genitori stranieri le cui le norme del Paese di appartenenza prevedano la

trasmissibilità della cittadinanza ai figli nati all'estero. Inoltre, in virtù dell'art 4, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n.91, una versione particolare dello ius soli è applicata allo straniero nato in Italia e che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età. Infatti, in tal caso egli diviene cittadino italiano di diritto se dichiara di voler acquisire la cittadinanza italiana entro un anno dal raggiungimento degli anni diciotto di età, quindi senza le condizioni normalmente richieste (reddito sufficiente, circostanze di merito, ecc.) per ottenere la cittadinanza per naturalizzazione. Tale beneficio viene perso in mancanza di volontà espressa entro un anno dal raggiungimento della maggiore età, dopo di che la cittadinanza è ottenibile solo tramite le norme ordinarie.

È infine da vedere il caso di nascita in nave o in aeromobile per cui è in discussione se questi possano o meno essere equiparati nel territorio italiano, in quanto il collegamento della nave o dell'aereo alla comunità italiana non comporta necessariamente il medesimo collegamento dei soggetti a bordo degli stessi. L'art. 4, comma 2 del Codice penale dispone però, che le navi e gli aeromobili italiani sono da considerarsi come territori dello Stato ovunque si trovino, salvo che siano soggetti, secondo il diritto internazionale ad una legge straniera. La nascita in una imbarcazione da guerra italiana è dunque considerata nascita all'interno del territorio italiano, e le navi private che si trovano in alto mare, o che siano di passaggio nelle acque territoriali di un altro Stato devono considerarsi territorio dello Stato di bandiera.

1.1.3) IURIS COMMUNICATIO

Juris communicatio è denominata la modalità acquisitiva della cittadinanza che si riferisce al caso in cui il cittadino straniero o l'apolide che sia coniugato con un cittadino italiano e, alternativamente, o sia unito in matrimonio da almeno tre anni o risieda in Italia da almeno sei mesi, faccia richiesta di attribuzione della cittadinanza italiana (art. 5,6,7 e 8 della legge 91/92).

Questo istituto prevede la trasferibilità automatica della cittadinanza da parte di un membro della famiglia ad un altro. Il figlio minore di chi acquisti (o riacquisti) la cittadinanza italiana, purché conviva stabilmente con il genitore, la acquista automaticamente. È il caso, ad esempio, figli minori di chi ottenga la cittadinanza italiana in seguito a matrimonio. In questo caso la trasmissione della cittadinanza si ha nella relazione genitore – figlio, ma una volta era prevista in maniera automatica anche tra coniugi. Infatti, il coniuge di cittadino italiano otteneva di diritto, subito dal momento delle nozze, la cittadinanza italiana.

Oggi non è più così: è necessario una specifica volontà del coniuge straniero interessato al quale verrà riconosciuta la cittadinanza solo dopo un certo periodo di tempo ed a determinate condizioni. A partire dalla data in cui si sono celebrate le nozze, indipendentemente se sono celebrati in Italia o all'estero, lo straniero coniugato con cittadino italiano può acquistare la cittadinanza italiana dopo tre anni nel caso in cui essi stabiliscono la loro residenza al di fuori del territorio dello Stato, e dopo due anni se risiedono in Italia, purché chiaramente il vincolo coniugale, ai sensi della vigente normativa, sia ancora valido e non vi sia stato scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio stesso e non deve sussistere la separazione personale dei coniugi. Questi termini si riducono rispettivamente alla metà, ossia ad un anno e sei mesi e ad un anno in caso di presenza di figli nati o adottati dai coniugi. Il cittadino italiano mantiene sempre la sua cittadinanza d'origine. Ai sensi dell'art. 6, se esistono a carico del coniuge straniero delle condanne penali in Italia, queste sono elementi di preclusione dell'acquisto della cittadinanza, come anche la sussistenza di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica. Si tratta, in tal caso, di una valutazione discrezionale, esercitabile dallo Stato esclusivamente entro due anni dalla presentazione della domanda, trascorsi inutilmente i quali, solo motivi ostativi

oggettivi possono precludere l'acquisto. Quando l'istanza non sia stata rigettata entro i due anni, l'interessato può chiedere al giudice di riconoscere il suo diritto all'acquisto della cittadinanza per matrimonio.

L'istanza per ottenere la cittadinanza deve essere presentata sempre alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo del luogo di residenza o, se l'interessato si trova all'estero, all'autorità diplomatico-consolare con un'apposita domanda scritta, da inviare, esclusivamente in via telematica, insieme ad un documento di riconoscimento, agli atti formati dalle autorità del Paese d'origine (atto di nascita e certificato penale), un certificato attestante la conoscenza della lingua italiana (non inferiore al livello B1 del Quadro comune di riferimento per la conoscenza delle lingue) e la ricevuta di pagamento di €250.

A tal proposito si precisa che i seguenti atti: estratto dell'atto di matrimonio, certificato di stato di famiglia, certificato di cittadinanza italiana del coniuge sono sostituiti, qualora il richiedente sia cittadino UE, da autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e da ultimo legge 183/2011. Il richiedente cittadino di un Paese non aderente all'Unione Europea può essere esonerato dalla presentazione dell'estratto del matrimonio, del certificato di stato di famiglia e del certificato di cittadinanza italiana del coniuge, solo qualora tali atti siano già in possesso del Consolato Generale.

La competenza al rilascio dei decreti di concessione di cittadinanza per matrimoni spetta al Prefetto, se i coniugi risiedono in Italia ed al Ministero dell'Interno- Capo del dipartimento per le libertà Civili e l'Immigrazione, nel caso in cui i coniugi risiedono all'estero, ancora al Ministero dell'Interno se sussistono motivi inerenti alla sicurezza del Paese.

1.1.4) BENEFICIO DI LEGGE

La cittadinanza italiana può essere concessa per beneficio di legge a determinate categorie di stranieri.

La legge italiana n. 91/92 all'art. 4 prevede alcune situazioni particolari in cui l'interessato, benché straniero per nascita, possa chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana in virtù di un qualche rapporto o "attaccamento" che ha con il nostro Paese. È necessario che l'interessato faccia un atto formale di richiesta di cittadinanza o attui un comportamento tale da non lasciar dubbi sulla sua volontà di divenire cittadino italiano. La cittadinanza verrà quindi riconosciuta alle seguenti categorie di soggetti:

1. Se nati all'interno del territorio dello Stato italiano o da genitori che vi risiedono, al momento della nascita, da almeno dieci anni;
2. Lo straniero o l'apolide del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini italiani diviene cittadino:
 - se prestino servizio militare in Italia, dichiarando preventivamente di voler acquistare la cittadinanza;
 - se assume pubblico impiego alle dipendenze dello Stato italiano, dichiarando preventivamente di voler acquistare la cittadinanza;
 - se al raggiungimento della maggiore età, risiede legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica e dichiara, entro un anno, di voler acquistare la cittadinanza italiana;

- se risiedano in Italia da almeno dieci anni al momento del compimento del 18esimo anno di età, e che non presentino dichiarazione, entro il 19esimo anno, di voler conservare la cittadinanza di origine.

3. Lo straniero nato in Italia che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni, a 18 anni diviene cittadino se dichiara di voler ottenere la cittadinanza italiana entro il compimento del diciannovesimo anno.

1.1.5) NATURALIZZAZIONE

La cittadinanza italiana può essere concessa per naturalizzazione allo straniero residente legalmente nel territorio italiano per un periodo variabile in relazione alla qualità o agli status posseduti (art.9, legge 5 febbraio 1992 n.91).

Si tratta di un provvedimento altamente discrezionale in presenza dei requisiti richiesti dalla legge ed in assenza dei motivi ostativi. L'Amministrazione competente ha il dovere di effettuare una valutazione, oltre che dei requisiti previsti dalla legge, anche della conformità all'interesse pubblico della naturalizzazione: quindi non si valuta il solo l'interesse del richiedente. Nella valutazione dell'interesse pubblico particolare rilievo assume la condotta tenuta dall'interessato, il livello di integrazione nel tessuto sociale, la posizione reddituale e l'assolvimento dei correlati obblighi fiscali e infine la volontà inequivocabile di entrare a far parte della comunità italiana. Le condizioni previste dalla legge per la concessione della cittadinanza devono permanere fino al giuramento che deve essere presentata entro sei mesi dalla notifica del decreto di concessione della cittadinanza. Il termine per la definizione del procedimento amministrativo per la concessione della cittadinanza per naturalizzazione era di quattro anni dalla data di presentazione della domanda, ma il nuovo decreto Legge in materia di immigrazione (D.L.n.130/20), ha ridotto questo termine a due anni, ma solo per le domande di cittadinanza che verranno presentate a partire dalla data di entrata in vigore della legge in conversione.

I requisiti necessari ad ottenere la cittadinanza italiana per naturalizzazione:

- a) Residenza legale sul territorio italiano
- b) Conoscenza della lingua italiana
- c) Reddito
- d) Assenza di condanne penale e di pericolosità sociale

- a) Residenza

Il periodo di residenza nel territorio italiano è l'unico requisito tassativamente richiesto dalla legge per l'ammissibilità della domanda di cittadinanza per naturalizzazione da parte di un cittadino straniero. Tale requisito è da intendersi come continuativo: di conseguenza non ci devono essere stati periodi intermedi di residenza all'estero. È richiesta una residenza legale (che si ottiene attraverso l'iscrizione all'Anagrafe della popolazione residente di un Comune) sul territorio dello Stato di almeno di dieci anni per gli stranieri non comunitari e di almeno quattro anni per i cittadini dell'Unione Europea. In alcuni casi il periodo di residenza legale necessario è diverso:

- tre anni per lo straniero che è nato nel territorio della Repubblica e che risieda legalmente in Italia, o il quale abbia un parente (genitore o un ascendente in linea retta entro il secondo grado) cittadino italiano per nascita;

-cinque anni successivi all'adozione: per lo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che abbia risieduto all'interno del territorio dello Stato;

- cinque anni successivi al riconoscimento dello status di apolide o di rifugiato politico.

Invece, non è previsto il requisito della residenza per lo straniero che ha prestato servizio, anche all'estero, per lo stato italiano per almeno cinque anni.

b) Conoscenza della lingua italiana

La concessione della cittadinanza italiana ai sensi degli articoli 6 e 9 è subordinata al possesso, da parte dell'interessato, di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue.

A tal fine, i richiedenti che non siano titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo sono tenuti ad attestare il possesso di un titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o paritario riconosciuto dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca o dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. In alternativa, gli interessati sono tenuti a produrre apposita certificazione attestante il livello richiesto di conoscenza della lingua italiana, rilasciata da uno dei quattro enti certificatori riconosciuti dai Ministeri competenti: si tratta dell'Università per stranieri di Perugia, dell'Università per stranieri di Siena, dell'Università di Roma Tre e della Società Dante Alighieri.

Non sono previsti dalla legge come requisiti, ma rientrati comunque nella valutazione dell'interesse pubblico alla naturalizzazione, la disponibilità di un reddito, l'assenza di condanne penali e di pericolosità sociale da parte del richiedente. Lo straniero è tenuto a dimostrare la propria posizione reddituale e il regolare assolvimento degli obblighi fiscali per il triennio antecedente all'invio della domanda. Con la concessione della cittadinanza italiana, lo straniero si inserisce a pieno titolo nella Comunità nazionale, acquisendo i medesimi diritti e doveri dei suoi membri, tra cui quelli connessi all'obbligo di concorrere alla realizzazione delle finalità dello Stato. In tal senso sarebbe infatti contrario all'interesse pubblico che il nuovo cittadino non abbia i mezzi idonei per mantenere sé e la propria famiglia.

La cittadinanza per naturalizzazione può essere concessa con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministero dell'Interno.

1.2) CITTADINANZA PER DISCENDENZA

L'art.9 della legge 91/1992 prevede che la persona straniera o apolide che abbia avi in linea retta entro il secondo grado che fossero cittadini italiani, e che sia interessata al riconoscimento della cittadinanza italiana, può farne richiesta tramite un procedimento a ritroso del criterio dello ius sanguinis: ove un genitore (padre o madre) siano riconosciuti cittadini italiani, anch'egli godrà del medesimo status. Tuttavia, a seguito del fenomeno di emigrazione che ha colpito il nostro Paese nel secolo scorso, il procedimento di riconoscimento della cittadinanza risulta molto complicato articolandosi spesso in più passaggi generazionali. Nel caso in cui il più prossimo ascendente italiano del richiedente sia un bisnonno, occorrerà riconoscere la cittadinanza jure sanguinis al di lui figlio (nonno dell'interessato), seppur nato in terra straniera (e quindi straniero per nascita), e procedere con lo stesso criterio sul figlio del nonno, ossia al genitore dell'interessato. A questo punto, accertata la cittadinanza italiana del genitore, anche al figlio potrà essere applicato l'art. 1 della legge del 1992. Ciò comporta dunque la necessità di ricostruzione

documentale di tutti i singoli passaggi dell'albero genealogico, e bisogna prestare molta attenzione ad eventuali variazioni nei nomi, talora mal trascritti o deformati dalla lingua.

A tutte queste difficoltà logistica se ne aggiunge un'altra, non di minore rilevanza: ove fra gli avi figurino un'ascendente di sesso femminile, varia il cognome del figlio: il cognome dell'avo italiano si perde e l'oriundo assume un cognome per lo più straniero, del Paese di nascita del padre. L'Ufficiale di stato civile deve quindi acquisire, dal Consolato italiano competente in base al luogo di nascita del richiedente, la certificazione attestante che né questi, né alcuno dei suoi avi, abbiano mai rinunciato alla cittadinanza italiana.

La richiesta della cittadinanza in sé non è sufficiente affinché abbia inizio il procedimento per il riconoscimento, è necessario che l'interessato presenti la documentazione che la Circolare Ministeriale prevede, ovvero:

- 1) estratto dell'atto di nascita dell'avo italiano emigrato all'estero, rilasciato dal Comune italiano di nascita;
- 2) atti di nascita, compresa la traduzione ufficiale in lingua italiana, di tutti i discendenti in linea retta, compreso il soggetto interessato stesso;
- 3) atto di matrimonio dell'avo italiano emigrato all'estero (munito di traduzione ufficiale italiana se formato all'estero);
- 4) atti di matrimonio dei discendenti, in linea retta, compreso quello dei genitori del soggetto rivendicante il possesso della cittadinanza italiana, anch'essi accompagnati da traduzione ufficiale italiana;
- 5) certificato che attesti che l'avo italiano a suo tempo emigrato non acquistò la cittadinanza dello Stato estero di emigrazione prima della nascita del figlio/a, ascendente dell'interessato. Il certificato deve essere rilasciato dalle autorità competenti dello Stato estero, e deve anch'esso essere munito di traduzione ufficiale in lingua italiana;
- 6) certificato che attesti che nessuno tra gli ascendenti in linea retta, né tanto meno la persona interessata al riconoscimento della cittadinanza italiana, abbia mai rinunciato a quest'ultima, rilasciato dalla autorità consolare italiana competente;
- 7) certificato di residenza. Inoltre, è necessario, nell'eventualità che esista, presentare la documentazione che ha determinato giudizialmente lo stato di filiazione in uno dei passaggi, munita ovviamente di traduzione in lingua italiana.

È quindi necessario provare i seguenti requisiti:

- a) la discendenza;
- b) l'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza;
- c) la mancata naturalizzazione straniera da parte dell'avo, quantomeno prima della nascita di suo/a figlio/a;
- d) l'assenza di dichiarazioni di rinuncia alla cittadinanza italiana da parte dei suoi discendenti.

La Circolare in questione aggiunge che, "allo scopo di poter accertare in modo compiuto il mancato esercizio da parte dei soggetti reclamanti il possesso della cittadinanza italiana della facoltà di rinunziarvi, si rende necessario, da un lato, svolgere adeguate indagini presso il Comune italiano d'origine o di ultima residenza dell'avo italiano emigrato all'estero e, dall'altro lato, contattare direttamente tutte le Rappresentanze consolari italiane competenti per le varie località estere ove gli individui in questione abbiano risieduto". Ciò significa che, se l'avo italiano si era trasferito il certificato di cui al n. 6 dovrà essere richiesto a ciascun Consolato competente, nella cui giurisdizione ricade ogni singola località di residenza: e ciò non avviene d'ufficio, bensì su istanza dell'interessato. A questo punto l'Ufficiale di stato civile, vagliata la documentazione in ordine alle certificazioni e alle indagini presso il comune italiano d'origine dell'avo e riscontrata la regolarità e la fondatezza della domanda, può inoltrare la richiesta di

cittadinanza al Consolato italiano competente in base al luogo di nascita dell'interessato. È compito del Consolato, verificate le condizioni, emettere il certificato di cui al punto 6. Al termine di tutto questo procedimento in base all'art. 16 del D.P.R. 12 ottobre 1993 n. 572 spetta al Sindaco del Comune in cui ha stabilito la propria residenza l'interessato, ovvero al Consolato italiano se la residenza è all'estero, emettere la certificazione di cittadinanza e trasmetterla all'Ufficiale di stato civile il quale, predisposta la trascrizione degli atti di stato civile, dà comunicazione della cittadinanza, oltre che all'interessato, anche alla Questura e al Ministero dell'Interno, Divisione Cittadinanza.

A questo punto, il cittadino ormai a tutti gli effetti italiano se ritiene può richiedere il rilascio del passaporto.

1.3) PERDITA DELLA CITTADINANZA

La perdita della cittadinanza è la perdita dello status del cittadino italiano con la conseguente perdita di quell'insieme di diritti ed obblighi derivanti dall'appartenenza ad una comunità politica istituzionalizzata. La cittadinanza italiana si perde quando si verificano determinate situazioni previste dalla legge e al verificarsi di comportamenti da parte dei soggetti interessati che, in modo esplicito, attraverso una dichiarazione, o indirettamente, testimoniano la volontà di cessare i rapporti di cittadinanza con lo Stato italiano.

L'art 8 della legge del 1912 prevedeva che chiunque acquistasse volontariamente la cittadinanza di un altro Paese, o trasferisse all'estero la propria cittadinanza, perdesse automaticamente la cittadinanza italiana, senza che vi fosse alcuna rinuncia da parte dell'interessato. Doveva esistere una rinuncia volontaria ed esplicita da parte del soggetto interessato nel caso in cui questi acquistasse la cittadinanza straniera senza manifestazione di volontà. Sempre l'art. 8 disponeva la perdita dello status cittadino italiano per decisione del Governo. Questo avveniva nel caso in cui si prestasse servizio militare all'estero o si svolgesse un pubblico impiego al servizio di un Paese estero, e non si cessasse tale comportamento nonostante gli venga espressamente vietato dal Governo italiano.

Secondo il principio su cui verteva la legge 555/12, la donna italiana che sposasse un cittadino straniero, perdeva automaticamente lo status di cittadina italiana, ed assieme a lei, se ne aveva, anche i figli minori. Da lungo tempo si discuteva sulla condizione di inferiorità cui veniva posta la moglie rispetto al marito, e per la prima volta la Corte costituzionale dichiarò illegittimo l'art 10 comma 3. Questa normativa cambiò definitivamente con l'entrata in vigore il 19 aprile 1975, della legge n.151 sulla riforma del diritto di famiglia. Veniva così introdotta, all'art 143 ter del Codice civile, la possibilità per la moglie di ottenere la doppia cittadinanza per effetto del matrimonio e quindi rimanere anche cittadina italiana, salvo che vi rinunciasse espressamente. Nel caso contrario in cui una donna straniera si sposasse con un cittadino italiano, l'art 10 comma 2 della legge del 1912, prevedeva che questa ottenesse la cittadinanza italiana senza possibilità di rinuncia e perdesse quella di origine, che avrebbe poi potuto riacquistare da vedova, perdendo quella italiana, una volta trasferita all'estero la cittadinanza. Lo status di cittadino italiano poteva essere perso anche per *iuris communicatio* dal figlio minore che risiedesse con i genitori, acquistassero la cittadinanza di un altro Paese. Altresì il minore che venisse riconosciuto da un cittadino straniero perdeva la cittadinanza italiana nel caso in cui acquistasse la cittadinanza del genitore. Qualora però solo uno dei due genitori fosse straniero e l'altro fosse italiano, si produceva un caso di *doppia cittadinanza*.

Oggi giorno, con l'entrata in vigore della legge 91/1992, questa disciplina è notevolmente mutata, poiché viene maggiormente salvaguardato il mantenimento della cittadinanza italiana, contemplando maggiori ipotesi di doppia cittadinanza, e dando molta più importanza alla volontà della persona interessata. L'art. 11 infatti, dispone che: "Il cittadino che possiede, acquista o riacquista una cittadinanza straniera,

conserva quella italiana, ma può ad essa rinunciare qualora risieda o stabilisca la residenza all'estero." . Quindi, in caso di residenza all'interno del territorio dello Stato non è quindi possibile rinunciare alla cittadinanza, e l'acquisto, a qualsiasi titolo, di una cittadinanza straniera, non produce effetti su quella italiana. Così la donna che sposi un cittadino straniero mantiene la cittadinanza italiana, e la mantengono pure i figli minori di chi vi abbia rinunciato, salvo poi potervi rinunciare anch'essi dal compimento dei 18 anni se risiedono all'estero. Viceversa, come già visto, l'art. 14 prevede che i figli minori di chi abbia acquistato la cittadinanza italiana, la acquistino per iuris communicatio, e vi possono rinunciare senza limiti di tempo e senza condizioni di residenza. L'art. 12 invece mantiene la possibilità di perdita della cittadinanza per decisione del Governo, a titolo punitivo per chi ricopra una carica pubblica alle dipendenze di uno Stato estero o di un ente internazionale di cui l'Italia non faccia parte e non abbandoni l'impiego, nonostante l'intimazione a farlo da parte del Governo italiano, vale lo stesso per chi presti servizio militare sempre per uno Stato estero ed anche per chi acquisti volontariamente la cittadinanza di un Paese con cui l'Italia si trovi in stato di guerra. Ciò avviene in conformità con l'art. 54 della Costituzione che prevede il dovere di lealtà alla Repubblica. È inoltre esclusa la possibilità di riacquisto della cittadinanza da parte di questi soggetti.

All'art. 3 la 1. 91/92 introduce la possibilità di perdita della cittadinanza per il minore adottato che tenga comportamenti tali per cui venga revocata l'adozione, purché sia detentore di altra cittadinanza affinché si eviti l'apolidia. Si fa particolare riferimento a colui che attenti alla vita del genitore adottivo o uno dei suoi parenti, o comunque commetta delitto nei loro confronti punibili con pena superiore ai tre anni. Anche in questo caso non è possibile che la cittadinanza venga riacquistata⁴⁸. Ultime due ipotesi riguardo la fattispecie della perdita della cittadinanza si riferiscono agli art. 1 e 2 della suddetta legge. Coloro che nascono in Italia da genitori ignoti ed acquistano la cittadinanza per effetto dello ius soli, la perdono se vengono riconosciuti da cittadini stranieri che per effetto della normativa del loro Paese gli comunicano la cittadinanza, se il figlio è ancora minorenne. Se invece è già maggiorenne egli la perde se entro un anno dal riconoscimento opta per la cittadinanza dei genitori. In Italia la dichiarazione di rinuncia deve essere effettuata davanti all'ufficiale di stato civile del comune di residenza.

Doppia cittadinanza

La legge italiana prevede espressamente la possibilità di mantenere la doppia cittadinanza, a patto che ciò non sia vietato dalle leggi di altri stati o da norme internazionali concordate. Ma, esistono molti Stati che non lo ammettono come la Cina, l'India, l'Ucraina e il Messico dove bisogna rinunciare alla propria cittadinanza di origine se si vuole ottenere quella dello stato in cui si vive. Dunque, alcuni Paesi prevedono la perdita automatica della cittadinanza nel caso in cui la persona sia neutralizzata cittadina di un altro stato, mentre consentono di avere la doppia cittadinanza quando la seconda derivi da un matrimonio. Poi ci sono dei casi che consentono la doppia cittadinanza, ma prevedono delle limitazioni all'esercizio di

alcuni diritti come quello di votare o candidarsi alle elezioni.



Può anche succedere che una persona perda la cittadinanza del paese di origine senza aver nel frattempo acquisito quello del paese in cui vive. È una delle situazioni che determinano lo status di apolide, definito dall'art 1 della Convenzione del 1954. È una condizione che può verificarsi a causa di un trasferimento, ma nella maggioranza dei casi sono apolidi persone appartenenti a minoranze etniche che non hanno mai lasciato il paese in cui sono nate. Di solito, chi è apolide non può godere una serie di diritti né può partecipare pienamente della vita sociale. Infatti, la Convenzione del 1954 è stata fatta allo scopo di garantire i diritti minimi e stabilire i doveri degli apolidi degli stati che hanno aderito alla convenzione. Non esistono dati precisi e ufficiali sul numero degli apolidi in Italia, ma secondo l'UNCHR (L'Alto commissariato delle nazioni Unite per i rifugiati) la maggioranza si trova all'interno delle comunità rom provenienti dalla ex Jugoslavia, o tra originarie dell'ex URSS, della Palestina, del Tibet, dell'Eritrea e dell'Etiopia.

La legge italiana riconosce la possibilità di essere cittadini di più stati, cioè il diritto di avere la doppia o la plurima cittadinanza, sia per i cittadini italiani che, trasferendosi all'estero in modo stabile vogliono ottenere anche la cittadinanza del paese in cui vivono, sia per coloro che arrivano in Italia e decidono di viverci senza rinunciare a essere cittadini del loro paese di origine. L'art 7 riguardava tutte quelle ipotesi in cui si fosse detentori, sin dalla nascita di doppia cittadinanza: se si fosse stato figli di cittadini italiani nati in un Paese in cui vigeva lo ius soli, ad esempio, si sarebbe ottenuto la cittadinanza italiana per il principio dello ius sanguinis, e la cittadinanza del Paese di nascita per il fatto di essere nati all'interno di quel territorio. In questo caso la cittadinanza italiana veniva mantenuta e vi si poteva rinunciare al compimento della maggiore età, purché si mantenesse quella dell'altro Stato.

1.4) RIACQUISTO DELLA CITTADINANZA

Chi perde la cittadinanza italiana la riacquista automaticamente dopo un anno dalla data in cui ha stabilito la residenza nel territorio della Repubblica, salvo espressa rinuncia entro il termine oppure se dichiara di volerla riacquistare ed ha stabilito o stabilisce entro un anno dalla dichiarazione, la residenza nel territorio della Repubblica.

La vecchia normativa del 1912 prevedeva, all'art 9, le possibilità di riacquisto della cittadinanza italiana per chi l'avesse perduta per effetto degli art.7 e 8 della medesima legge.

Le condizioni per il riacquisto erano tre, ovvero:

- 1) prestazione di servizio militare per il Regno o accettazione di un pubblico impiego alle sue dipendenze;
- 2) dichiarazione di rinuncia alla cittadinanza dello Stato cui appartiene o rinuncia al servizio militare o al pubblico impiego prestato per uno stato estero, purché in entrambi i casi, venga stabilita la residenza all'interno del territorio dello Stato;
- 3) ristabilimento della residenza in Italia da almeno di due anni se la perdita della cittadinanza era seguita da un trasferimento appunto della residenza all'estero.

Nel secondo e nel terzo caso il Governo poteva opporsi al riacquisto se sussistevano gravi motivi inerenti alla sicurezza del Paese, tramite decreto del Ministero dell'interno su parere conforme del consiglio dello Stato. Ciò poteva avvenire massimo entro tre mesi dalla data in cui erano verificate le condizioni dall'art. 9 qualora la persona in questione fosse cittadina di uno Stato europeo, ed entro sei mesi qualora fosse cittadina di Paesi non europei.

L'art.9 stabiliva, all'ultimo comma, la possibilità di riacquisto della cittadinanza italiana, senza il requisito della residenza all'interno del territorio, qualora fosse stata abbandonata da almeno di due anni la residenza nel Paese di cui si aveva la cittadinanza per trasferirla in un altro Paese diverso dall'Italia di cui non si diventasse però cittadini. In tal caso, però, il Governo doveva autorizzare il riacquisto. In aggiunta ai casi previsti da questo articolo, vi erano anche delle ipotesi introdotte dalla Corte costituzionale, soprattutto, alla donna sposata con uno cittadino straniero ed ai figli di cittadini italiani.

L'art.10 della legge 555/12 prevedeva che la donna maritata perdesse la cittadinanza italiana potesse riacquistarla se il vincolo coniugale veniva sciolto, nel caso in cui risiedesse in Italia da almeno due anni o se, in presenza di figli, stabilisse la propria residenza in Italia ma dichiarasse anche di volerla riacquistare la cittadinanza. Era possibile che la moglie riacquistasse la cittadinanza italiana anche nel caso perdesse la cittadinanza straniera nel corso del matrimonio, ad esempio per sopravvenuta apolidia del marito a norma dell'art. 9.

Per quanto riguarda invece l'acquisizione della cittadinanza italiana dei figli minori di ex cittadini italiani che lo ridiventassero, veniva applicato l'art.12 della legge del 1912, che prevedeva l'acquisto dello status di cittadini anche per i figli, salvo che, risiedendo all'estero, conservino la cittadinanza straniera in base alle norme del Paese cui appartengono. Chi invece avesse perso la cittadinanza italiana durante la minore età a seguito del mutamento della cittadinanza del genitore italiano, può riacquistarla al raggiungimento della maggiore età, in base agli art.3 e 9 della suddetta legge.

La normativa attuale ha dato maggiore peso ed importanza al fattore "volontà" dell'interessato. Le disposizioni generali riguardo a questa fattispecie lo troviamo all'art.13 della nuova legge 91/1992. Esso dispone che "chi ha perduto la cittadinanza la riacquista:

- a. Se presta effettivo servizio militare per lo Stato italiano e dichiara di volerla riacquistarla;
- b. Se dichiara di volerla riacquistare ed ha stabilito o stabilisce, entro un anno dalla dichiarazione, la residenza nel territorio della Repubblica;
- c. Se, assumendo o avendo assunto un pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche all'estero, dichiara di volerla riacquistare;
- d. Se, avendola perduta pur non avendo ottemperato all'intimazione di abbandonare l'impiego o la carica accettati da uno Stato, da un ente pubblico estero o da un ente internazionale, ovvero il servizio militare per uno Stato estero, dichiara di volerla riacquistare, sempre che abbia stabilito la residenza da almeno due anni nel territorio della Repubblica e provi di aver abbandonato l'impiego o la carica o il servizio militare, assunti o prestati nonostante l'intimazione di cui all'art. 12, comma 1;
- e. Dopo un anno dalla data in cui ha stabilito la residenza nel territorio della Repubblica, salvo espressa rinuncia entro lo stesso termine;"

Le lettere a) e c) corrispondono in linea di massima all'art. 9 co. 1 della legge del '12, la lettera d) riprende il co. 2 del vecchio art. 9, ed invece completamente nuove sono le ipotesi di cui ai punti b) ed e), che danno, rispettivamente, maggiore forza alla volontà del soggetto e la possibilità di rinuncia al riacquisto della cittadinanza tramite espressa dichiarazione in senso negativo.

Non si verifica il riacquisto della cittadinanza se il Ministero dell'interno vi si oppone tramite decreto previo parere conforme del Consiglio di Stato, per gravi e comprovati motivi. In aggiunta a queste ipotesi, sono previsti altri due casi di riacquisto dello status di cittadino italiano all'art. 17 della nuova legge: chi abbia perduto la cittadinanza italiana prima dell'entrata in vigore della legge del 1992, in seguito all'acquisto volontario di una cittadinanza straniera, o per rinuncia, o per decisione del Governo, o per *communicatio iuris*, la può riacquistare se effettua una dichiarazione di volontà positiva entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge stessa, senza condizione alcuna di residenza e senza possibilità di opposizione del Governo. Il termine dei due anni per effettuare la dichiarazione è stato poi prorogato al 15 agosto 1995, salvo comunque che anche dopo tale termine l'interessato possa riacquistare la cittadinanza ai sensi dell'art. 13. L'art. 17 dispone inoltre che siano mantenute le disposizioni previste dalla legge sulla riforma del diritto di famiglia, e specificatamente fa riferimento all'art. 219 della legge del '75, introdotto dopo la dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 10, co. 3 della legge del '12 che prevedeva la perdita automatica della cittadinanza della donna che contraesse matrimonio con un cittadino straniero. Dunque, colei che si fosse sposata prima del 1975 poteva tornare ad essere cittadina italiana mediante una semplice dichiarazione all'autorità competente senza alcuna limitazione di tempo né riguardo la residenza. È esclusa la possibilità di riacquisto se la perdita è stata dovuta a revocata dell'adozione per fatto dell'adottato, o alla prestazione di servizi ad uno Stato in guerra con l'Italia. Inoltre, chi abbia volontariamente rinunciato alla cittadinanza può riacquistarla unicamente per naturalizzazione.

1.5) LA RESIDENZA: RAPPORTI CON LA CITTADINANZA

Il concetto della residenza viene espresso nell'art. 43, comma 2 del Codice civile secondo cui "Il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi; la residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale". Quindi, in pratica, la residenza è nel luogo in cui vivi e corrisponde con l'indirizzo registrato nelle liste dell'Anagrafe del Municipio che viene riportato sulla carta di identità. Se il cittadino si trasferisce in un altro comune italiano o all'estero, ha l'obbligo di comunicarlo all'ufficio anagrafe, in caso contrario sarà ritenuto residente al vecchio indirizzo.

L'art. 1 della suddetta legge, prevede espressamente che "Nell'anagrafe della popolazione residente sono registrate le posizioni relative alle singole persone, alle famiglie ed alle convivenze, che hanno fissato nel comune la residenza, nonché le posizioni relative alle persone senza fissa dimora che hanno stabilito nel comune il proprio domicilio, in conformità del regolamento per l'esecuzione della presente legge".

L'art. 2 della medesima legge statuisce che "la persona che non ha fissa dimora si considera residente nel comune ove ha il domicilio, e in mancanza di questo nel comune di nascita.

Occorre prestare attenzione a questo particolare istituto della residenza "senza fissa dimora" per le sue implicazioni con la cittadinanza degli oriundi italiani. A questo termine "residenza senza dimora fissa" non corrisponde una residenza falsa e di conseguenza un'infedele rappresentazione della situazione giuridica in cui versa il residente, si tratta bensì della semplice attestazione di una domiciliata che, se non fosse registrata, non sarebbe valida ai fini anagrafici e priverebbe il soggetto della possibilità di godere di assistenza sul territorio nazionale e dei più comuni servizi sociali. Si tratta di una vera e propria forma di tutela nei confronti del cittadino, nonostante sia chiaro che tale istituto giuridico possa apparire linguisticamente contraddittorio. Per questa ragione nel 2002 il Comune di Roma ha persino istituito una via fittizia (denominata "via Modesta Valenti") sotto la quale registrare le residenze senza fissa dimora. A questo indirizzo virtuale, ossia non materialmente esistente, il Comune di Roma registra i residenti senza

fissa dimora: ai numeri dispari i c.d. “senza tetto” e i “senza fissa dimora” che eleggono domicilio ma che in realtà non hanno un vero e proprio recapito nel Comune; e ai numeri pari i già residenti la disponibilità di un’abitazione. Analizziamo brevemente in merito quanto disposto dalla Circolare n. 19120 del 14.2.1994 del Comune di Roma. La circolare dispone che siano accolte le richieste di residenza dei senza fissa dimora purché questi siano cittadini italiani in possesso dei requisiti necessari, o cittadini stranieri extra comunitari identificati attraverso un valido titolo di viaggio (passaporto) e in grado di esibire anche un valido foglio di soggiorno rilasciato dalle Autorità di Pubblica Sicurezza. Da ciò si evince che l’istituto del “senza fissa dimora” non è finalizzato esclusivamente alla tutela delle persone che potremmo definire “emarginate” dalla società, quali senzاتetto o mendicanti, bensì, sin dal 1994, il Comune di Roma ha voluto tutelare anche coloro i quali siano nati all’estero, discendenti di cittadini italiani anticamente emigrati concedendo loro la residenza, poiché queste persone, come abbiamo visto, sono detentrici dei requisiti per chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana.

L’attuale legge 91/92 stabilisce che il cittadino straniero che intenda divenire italiano, possa presentare la domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana sia al Comune dove risiede o intenda stabilire la propria residenza, sia all’Autorità diplomatica o consolare del luogo estero di residenza. La normativa quindi a tal fine, consente ma non impone la fissazione di una residenza del cittadino straniero in Italia, ben potendo il cittadino interessato adire il Consolato italiano competente in caso di sua residenza all’estero. La residenza in un Comune italiano è però necessaria qualora l’interessato intenda far seguire l’istruttoria all’ufficio municipale, lasciando al Consolato la sola verifica che nessuno degli ascendenti emigrati abbia mai rinunciato all’originaria cittadinanza italiana; col vantaggio di vedersi riconoscere con meno ritardo il proprio diritto, attesa la maggior rapidità dell’istruttoria effettuata dai comuni rispetto a quella dei consolati.

È stato inoltre abolito il permesso di soggiorno per permanenze all’interno del territorio della Repubblica inferiori a tre mesi sostituendolo con una semplice “dichiarazione di presenza”, che consenta agli stranieri di soggiornare regolarmente in Italia per detto breve periodo (e quindi, “senza fissa dimora”) utilizzando la ricevuta di presentazione della dichiarazione di presenza come “idoneo documento al fine di ottenere l’iscrizione anagrafica tesa al riacquisto della cittadinanza. Prevedendo la possibilità di soggiorni in Italia di durata anche minima, la novella legislativa è la prova di come il legislatore abbia definitivamente disatteso il principio secondo cui debba permanere una connotazione di abitualità e stabilità della dimora nell’obbligo di residenza ai fini dell’avvio della pratica amministrativa di riconoscimento della cittadinanza jure sanguinis.

Occorre quindi prendere in esame il problema della residenza, sulla quale è sorto un caso nazionale oggetto di interrogazione parlamentare. L’articolo 2 della legge n. 1228 del 1954 dispone, infatti, che ai fini dell’obbligo di iscrizione anagrafica la persona che non ha fissa dimora si considera residente nel comune dove ha il domicilio e, in mancanza di questo, nel comune di nascita. Il regolamento anagrafico stabilisce che l’anagrafe è costituita dalle persone che hanno fissato nel comune la propria residenza e da quelle che, senza fissa dimora, vi hanno stabilito il domicilio.

È stata introdotta in seguito la legge del 15 luglio 2009 n. 94 che ha per la prima volta istituito un apposito registro nazionale delle persone prive di fissa dimora attraverso il sistema INA (Indice Nazionale delle Anagrafi). Il registro nazionale delle persone senza fissa dimora è tenuto dal Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero.

1.5.1) L'A.I.R.E.: ANAGRAFE ITALIANA DEI RESIDENTI ALL'ESTERO

L'A.I.R.E. (disciplinata dalla L. 27 ottobre 1988 n. 470) è l'Anagrafe della popolazione italiana all'estero. Essa è parte integrante dell'anagrafe italiana e contiene i dati di tutti i cittadini che risiedono all'estero per un periodo superiore ad un anno. Perché possano esercitare i loro diritti politici, tutti i cittadini italiani, ovunque nati, sono tenuti all'iscrizione a tale registro. L'iscrizione all'AIRE è necessaria per ottenere tutti i documenti e i certificati che sono rilasciati dall'Ufficio consolare. Anche per poter richiedere il rilascio o il rinnovo del passaporto occorre aver adempiuto al già menzionato obbligo. Inoltre, una volta iscritti nel sistema informatico del Consolato, tutte le pratiche potranno essere svolte in tempi sensibilmente più brevi. Ciò, oltre al riconoscimento dei diritti a loro spettanti, comporta anche la possibilità che vengano programmati da parte dello Stato italiano interventi a favore delle comunità di italiani residenti all'estero, oltre che l'erogazione dei servizi amministrativi e degli interventi di assistenza previsti in loro favore. I cittadini italiani che si trasferiscono all'estero ottengono l'iscrizione all'AIRE attraverso la compilazione di un apposito modello o recandosi, entro 90 giorni dalla data di emigrazione, al Consolato italiano all'estero competente per territorio, che provvederà a inviare il modello al Comune di emigrazione, ove l'Ufficiale d'anagrafe procederà all'iscrizione all'AIRE, o in alternativa, il cittadino può rendere la dichiarazione di emigrazione già all'ufficio Anagrafe del Comune di residenza, almeno 20 giorni prima della partenza, fornendo l'indirizzo dello Stato estero di emigrazione. A quel punto sarà il Comune a darne comunicazione al Consolato e al Ministero dell'Interno. L'interessato, infine si recherà al Consolato per denunciare il suo arrivo, e quest'ultimo confermerà al Comune l'avvenuto trasferimento. L'Ufficiale d'anagrafe provvederà così alla cancellazione del cittadino dall'anagrafe della popolazione residente.

Ad iscrizione avvenuta, il Consolato diviene il referente del cittadino italiano per tutte le formalità di carattere anagrafico, elettorale, etc.

CAPITOLO 2) CITTADINANZA DELL'UNIONE EUROPEA

Con l'integrazione europea e la creazione di un'organizzazione internazionale come l'Unione Europea nel 1992 il rapporto tra lo Stato ed i propri cittadini cessa di avere quel carattere di esclusività che aveva in passato. Il Trattato di Maastricht sull'UE (TUE) ha introdotto l'istituto della Cittadinanza dell'Unione Europea, il cui presupposto è la Cittadinanza di uno Stato membro. L'art 20 del TFUE (Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea) dispone che la cittadinanza dell'Unione "completa la cittadinanza nazionale e non la sostituisce", come precisato anche dal Trattato di Amsterdam⁶². Il Trattato di Lisbona, all'art. 9 conferisce ancora carattere di maggiore autonomia a tale status ribadendo che la cittadinanza europea si aggiunge a quella nazionale, per cui i cittadini degli Stati membri divengono titolari di una seconda cittadinanza.

Da ciò deriva in primis che solo coloro che abbiano la cittadinanza di uno Stato membro possano ritenersi anche cittadini europei, ed inoltre che rimane di competenza dei Paesi membri lo stabilimento delle sole norme riguardanti l'ottenimento, la perdita e l'eventuale riacquisto della cittadinanza nazionale, la quale comporterà di conseguenza il possesso o meno di quella europea. Tuttavia la Corte di Giustizia ha stabilito che, nella determinazione della normativa interna in materia di cittadinanza deve esercitarsi comunque nell'osservanza del diritto dell'Unione e che l'attribuzione o la privazione della cittadinanza deve necessariamente essere compatibile con il suddetto diritto. Se un Paese membro emanasse una legge che sancisse la perdita della cittadinanza per motivi razziali, questa risulterebbe in evidente contrasto con il diritto dell'Unione e sarebbe quindi incapace di privare quell'individuo dello status di cittadino dell'Unione. Nell'eventualità il cittadino dell'Unione può agire in giudizio davanti agli organi di giustizia dell'Unione ed altresì nei confronti dello Stato di cui possiede la cittadinanza per far valere i diritti che gli spettano in forza della cittadinanza comunitaria.

Quindi, l'istituto della cittadinanza europea è sancito dall'art. 20 TFUE e dall'art. 9 TUE. Essa porta con sé numerosi diritti previsti in favore dei cittadini di cui è fatta un'elencazione, seppur non esaustiva, al secondo comma dell'art. 20 TFUE. È infatti suscettibile di ampliamento ai sensi dell'art. 25 TFUE, previa approvazione degli Stati membri, in modo conforme alla loro normativa interna. Ciò significa che ai diritti enunciati si devono comunque aggiungere altri diritti tipici degli ordinamenti interni di ciascun Paese, fra cui ad esempio, quello di non discriminazione, parità di trattamento, etc. I diritti previsti al comma 2 del suddetto articolo sono:

- il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri;
- la possibilità di godere della tutela da parte delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato;
- il diritto di petizione al Parlamento europeo, di rivolgersi al Mediatore europeo ed alle istituzioni dell'Unione in una delle lingue dei trattati, e di ricevere risposta nella medesima lingua.

Ma l'aspetto più importante di questa disciplina è l'attribuzione al cittadino del diritto all'elettorato attivo e passivo "alle elezioni comunali nello Stato in cui risiede", nonché alle "elezioni del Parlamento europeo nello Stato membro in cui risiede". Tali diritti sono ribaditi e ampiamente spiegati nei successivi articoli, rispettivamente negli artt. 21, 23, 24 e 22 del TFUE. Inoltre l'Unione si impegna a rispettare i diritti fondamentali sanciti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e del cittadino (CEDU, del 1950), e quelli che risultano dalle "tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, in quanto principi generali del diritto comunitario" (Art. 6 TUE).

I diritti del Cittadino europeo sono comunque invocabili solo quando l'individuo si trovi in una situazione di rilevanza per l'Unione, e non puramente interna, poiché la cittadinanza dell'Unione non ha lo scopo di ampliare la sfera di applicazione del Trattato anche a situazioni nazionali che non abbiano alcun collegamento con il diritto comunitario. Tuttavia si deve rilevare come il limite costituito dalla "situazione puramente interna" sia inteso dalla Corte di Giustizia in modo assai elastico e sempre meno rigoroso, nel senso che la fattispecie in esame viene facilmente "attratta" nell'ambito di competenza dell'UE, e come lo status di cittadino dell'Unione possa rivestire anche un suo valore autonomo, nel senso che è idoneo di per sé ad attribuire all'individuo i diritti e le libertà riconosciuti dal Trattato senza che siano necessari

ulteriori requisiti, rientrando nel campo di applicazione del Trattato in ragione della sola cittadinanza europea.

È infine completato l'intero sistema da un apparato di garanzie: ogni persona può rivolgersi alla Corte di Giustizia qualora ritenga che siano stati emanati atti delle istituzioni comunitarie che considera contrari ai diritti fondamentali.

Per concludere quindi, non si esclude, ed anzi è lecito pensare, che lo status di cittadino dell'UE potrà essere ulteriormente arricchito man mano che diventerà più forte l'integrazione europea. Come visto infatti è previsto all'art. 25 TFUE un procedimento speciale per emanare "disposizioni intese a completare i diritti previsti" negli articoli precedenti, che potranno essere adottate senza ricorrere ad alcuna modifica del Trattato medesimo.

2.1) COSA SIGNIFICA ESSERE CITTADINI EUROPEI

Ai sensi dell'articolo 9 TUE e dell'articolo 20 TFUE, è cittadino dell'Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro. La cittadinanza dell'UE consta di un insieme di diritti e doveri che si aggiungono a quelli connessi allo status di cittadino di uno Stato membro.

"Lo status di cittadino europeo è destinato ad essere lo status fondamentale dei cittadini degli Stati membri, consentendo a chi tra di essi si trova nella medesima situazione di ottenere, indipendentemente dalla nazionalità e fatte salve le eccezioni a tal riguardo espressamente previste, il medesimo trattamento giuridico." Prima dell'entrata in vigore del trattato di Maastricht con cui, come visto, è nata l'Unione Europea ed insieme ad essa anche l'istituto della cittadinanza europea, nella CEE solo qualcuno era "soggetto di diritto comunitario", condizione che era collegata ad un'attività economica, finalizzata alla creazione di un mercato unico. Dal 1993 tutti i cittadini degli Stati membri sono automaticamente cittadini europei. Nel corso del tempo l'istituto della cittadinanza europea è stato integrato e modificato dai vari trattati tra cui quello di Amsterdam e Nizza. È stata dunque rafforzata la figura del cittadino comunitario, che corrispondeva inizialmente ad una sorta di "straniero privilegiato" in quanto gli era concessa libera circolazione all'interno dei Paesi membri. Questo faceva nascere una sorta di "discriminazione al contrario" in quanto, limitandosi la cittadinanza europea di fatto ad agevolare i rapporti con un Paese diverso dal proprio di origine, risultavano agevolati quelle persone che conducevano una vita che li portasse a muoversi all'interno dell'Unione, e sfavorendo, o comunque non dando attribuendo alcun diritto o privilegio, in quanto non li coinvolgeva, a quei cittadini "sedentari". Via via nel tempo lo status di cittadino dell'Unione si è discostato da una dimensione prettamente economica, conferendo ai cittadini dell'UE in quanto tali, dei veri e propri diritti. Oggi è possibile pretendere il rispetto dei diritti fondamentali sanciti dai trattati fondamentali e dalla CEDU anche nei confronti del Paese membro di provenienza, non solo nei confronti delle istituzioni dell'UE. Quanto al futuro, la Corte di Giustizia sta lavorando ormai da diverso tempo per emancipare e distinguere completamente la cittadinanza dell'Unione da quella dei singoli Stati: oggi la prima è assolutamente subordinata alla seconda. Non è possibile essere cittadini dell'Unione se non si è cittadini di uno degli Stati membri. La cittadinanza dell'Unione è dunque condizionata dalla normativa interna dei singoli Paesi, e non si spoglia delle vesti "nazionali" delle singole cittadinanze statali, riflettendone i meccanismi di inclusione ed esclusione. In tal senso, diversamente da ciò che accade con le cittadinanze nazionali che hanno un forte e necessario collegamento tra il soggetto che ne è titolare e la comunità politica nazionale, con la cittadinanza dell'UE non esiste legame con alcuna istituzione, essendo l'Unione Europea un ente sovranazionale. Essa non è paragonabile nemmeno alla cittadinanza di uno Stato federale, poiché in quel caso la cittadinanza federale prevale su quella interna, mentre lo status di cittadino UE è subordinato a quello di uno Stato membro. Appare dunque opportuno precisare che, per questo motivo, coloro che detengono la cittadinanza europea non possano definirsi detentori di doppia cittadinanza, bensì di una cittadinanza cosiddetta "duale".

Per il momento comunque si è messo fine alla dicotomia cittadino – straniero quando si parli di cittadini dei Paesi membri e si è dato vita ad un'altra: quella con cui si distinguono cittadini comunitari ed extracomunitari.

Possiamo quindi dire che definire quali siano i cittadini europei e quali no, e di conseguenza a chi si applichi il diritto comunitario ed a chi no, sia

un'operazione abbastanza facile. I Paesi che entrano a far parte dell'Unione devono indicare al momento dell'entrata, chi siano i propri cittadini e quali siano i criteri che definiscono i titolari di tale status, alla Corte rimane solo la possibilità di verificare questi siano conformi all'ordinamento comunitario.

2.2) DIRITTI DEI CITTADINI EUROPEI

I diritti dei singoli cittadini e la cittadinanza europea sono sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e dall'art. 9 del trattato sull'Unione europea (TUE). Essi rappresentano fattori essenziali per la formazione dell'identità europea. In caso di violazione grave dei valori fondamentali dell'Unione, uno Stato membro può essere oggetto di sanzioni.

Essere cittadini europei in passato, significava per lo più avere poter circolare liberamente all'interno del territorio dell'Unione, in particolar modo per motivi di ordine economico. Con il tempo si è cercato di ampliare e sviluppare i diritti del cittadino europeo, sino a fare in modo che gli spostamenti da un Paese membro all'altro fossero completamente liberi, e con la possibilità, inoltre, di inserirsi all'interno della società politica dello Stato di residenza (anche se non se ne ha la cittadinanza), ottenendo la possibilità di votare alle elezioni locali e al Parlamento europeo. Inoltre il trattato di Lisbona chiarisce in maniera definitiva che l'elenco dei diritti derivanti dalla cittadinanza europea e sanciti all'art. 20, comma 2 del TFUE, non è esaustivo ma meramente esemplificativo di quei diritti che appaiono più caratterizzanti di tale status. Gli articoli che seguono il 20, come visto, disciplinano nel dettaglio quelli citati, appunto dall'art. 20, ma esistono anche altre disposizioni in materia. Gli art.9, 10 e 11 del TUE ad esempio, fanno riferimento ai diritti politici.

La vera particolarità di questo istituto è, oltre a trattarsi di una cittadinanza senza nazionalità, che ad essa non corrispondano i doveri tipici che derivano solitamente da questo status, e che i relativi diritti invece si riconducano in massima parte al rapporto tra i cittadini e gli Stati membri, in particolar modo lo Stato ospite diverso dal proprio di appartenenza, e siano in numero molto minore quelli che si possono far valere nei confronti dell'Unione appartenenza, e siano in numero molto minore quelli che si possono far valere nei confronti dell'Unione.

I diritti ad essa connessi non arricchiscono il parlamento giuridico soggettivo all'interno dell'ordinamento nazionale ma:

Entro l'ordinamento di altri Stati membri UE:

- Libertà di circolazione e di soggiorno di ogni cittadino europeo nel territorio di uno Stato membro (art. 21 TFUE).
- Diritto di petizione davanti al Parlamento europeo.
- Diritto di voto attivo e passivo nelle elezioni comunali nello Stato membro di cui risiede, alla pari dei cittadini tale Stato (art. 22 TFUE), e nelle elezioni europee.

Entro la sfera dell'ordinamento comunitario:

- Diritto di petizione al parlamento europeo (art. 24 comma 2 TFUE).
- Diritto di scrivere alle istituzioni e ad alcuni organi comunitari in una delle lingue ufficiali della stessa e di ricevere risposta nella stessa lingua (art 24 comma 4 TFUE).
- Diritto di rivolgersi al mediatore europeo (art. 24 comma 3 TFUE).

Entro l'ordinamento internazionale:

- Tutela diplomatica e consolare nei paesi extra-europei nei quali il suo stato non è rappresentato da parte degli altri Stati membri (art. 23 TFUE).

CAPITOLO 3) RAPPORTI TRA LE REPUBBLICHE D'ITALIA E ALBANIA

Le relazioni tra i due paesi sono precedenti al 1912, data d'indipendenza dai turchi-ottomani, tuttavia dal 28 novembre vi fu il supporto da parte del Regno d'Italia alla dichiarazione d'indipendenza dell'Albania.

Durante la Prima guerra mondiale, l'Albania divenne protettorato italiano, allo scopo di garantire l'indipendenza albanese sotto il controllo italiano. Questo protettorato durò dal 23 giugno 1917 fino all'estate del 1920. Tra il 4 giugno e il 3 settembre 1920, una serie di battaglie tra la guarnigione italiana di Valona e i nazionalisti albanesi portarono al ritiro delle truppe italiane e alla dissoluzione del Protettorato d'Albania.

In seguito, l'Italia divenne l'alleato principale dell'Albania, instaurando nuovamente un protettorato sul piccolo regno. L'italiano cominciò ad essere insegnato nelle scuole del paese come seconda lingua e l'economia albanese divenne dipendente dai prestiti e dagli aiuti economici italiani. Nella primavera del 1925 furono firmate due importanti concessioni: la prima concedeva il diritto alla creazione di una banca nazionale albanese mentre la seconda riguardava lo stabilimento di una compagnia italiana (la SVEA) allo scopo di sviluppare l'economia albanese. In seguito, fu fondata la Banca nazionale dell'Albania, con capitale italiano, e l'Italia supportò l'emissione e l'introduzione della valuta ufficiale albanese, il lek. Il 7 aprile 1939, le truppe fasciste invasero l'Albania. Nonostante alcune resistenze, in particolare a Durazzo, si trattò di un'operazione di breve durata. Zog I fu costretto all'esilio e il paese fu annesso all'impero italiano, come regno in unione personale con la Corona italiana.

In seguito alla capitolazione italiana nel 1943, l'Albania fu occupata dalla Germania e, dopo la fine della guerra, le relazioni fra Italia e Albania si interruppero. Con la caduta del comunismo in Albania, furono ristabilite le relazioni tra i due paesi. In seguito alla caduta del regime comunista, l'Italia fu la principale meta degli emigrati albanesi, venendo vista come un simbolo del mondo occidentale. Dal marzo 1997, l'Italia ha cercato di rallentare i flussi migratori, fornendo supporto per la ripresa dell'economia albanese. L'Italia, inoltre, intervenne in Albania per sedare la ribellione anarchica di quell'anno, promuovendo la missione Alba.

Le relazioni bilaterali tra Italia e Albania hanno riferimenti ai rapporti diplomatici tra la Repubblica Italiana e la Repubblica d'Albania. L'Italia ha un'ambasciata a Tirana e un consolato generale a Valona. L'Albania ha un'ambasciata a Roma e due consolati generali, a Bari e a Milano.

Complice la forte presenza di minoranze albanesi in Italia, fra tutte gli *arbereshe*, le due nazioni mantengono relazioni diplomatiche e di amicizia, con frequenti incontri tra esponenti dei due governi. Entrambi i paesi sono membri di varie organizzazioni internazionali e condividono una visione simile dell'area balcanica e dello scenario globale in generale. L'Italia, inoltre, è una forte sostenitrice dell'adesione dell'Albania all'Unione Europea.

Numerose sono le analogie storiche e culturali tra italiani e albanesi: in Albania vi sono 20.000 immigrati italiani ed è anche presente una comunità indigena di 5.000 italiani. Le due nazioni sono membri della NATO e del Consiglio d'Europa. In quanto fondatore dell'Unione Europea, l'Italia supporta l'Albania nel processo di integrazione europea ed è considerato uno dei suoi principali partner.

L'Italia è il principale esportatore (42,8% del totale) e importatore (33,4%) dell'Albania. L'Italia ha inoltre finanziato vari progetti in ambito politico, turistico giudiziario ed energetico.

3.1) CITTADINI ALBANESI IN ITALIA

Sono sempre di più le persone appartenenti alla comunità albanese in Italia.

L'immigrazione albanese in Italia è un fenomeno migratorio che ha interessato l'Italia un modo particolare a partire dalla caduta della Repubblica popolare socialista d'Albania nel 1991.

Secondo i dati ISTAT la popolazione albanese in Italia al 31 dicembre 2014 è di 490 483 unità (9.8% della popolazione straniera) con un incremento del 55% rispetto al 2005, facendone la seconda comunità straniera in Italia dopo quella rumena e rendendo l'Italia il quinto Stato in Europa con più albanesi. Gli albanesi presenti in Italia sono per il 56,3% uomini mentre 43,7% donne. Se, da una parte, la crisi economica e la mancanza di veri e propri decreti flussi di lavoratori dall'estero ha causato il calo degli arrivi di nuovi immigrati albanesi in Italia, dall'altra, sempre più albanesi stanno diventando italiani. In molti hanno completato ormai il ciclo: lasciare il loro paese d'origine, immigrare, integrarsi e diventare pienamente parte della società, mettendo in tasca il passaporto italiano.

Tabella 1.

Stranieri residenti con cittadinanza albanese al 31 dicembre di ogni anno.

Regione	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Toscana	58.225	59.280	62.457	63.932	66.548	70.219	69.931
Abruzzo	10.855	11.186	11.927	12.186	12.752	13.679	13.924
Basilicata	2.057	1.874	1.838	1.726	1.671	1.695	1.691
Marche	14.850	15.184	15.904	16.760	18.484	20.062	20.739
Lazio	20.652	20.817	21.720	21.814	22.186	23.511	23.651
Liguria	20.652	20.817	21.720	21.814	22.186	23.511	23.651
Molise	749	770	810	850	868	854	890
Piemonte	39.331	39.582	40.952	41.578	43.849	46.339	47.103
Puglia	21.261	21.746	22.904	22.639	23.047	23.324	23.047
Sardegna	655	629	661	642	643	683	617
Sicilia	9.099	8.593	8.598	8.251	8.039	7.999	7.440
Veneto	32.376	32.506	33.815	64.758	37.000	40.007	41.817
Lombardia	87.859	88.728	92.565	95.102	99.571	103.223	104.458
Friuli Venezia Giulia	9.509	9.311	9.670	10.001	10.661	11.762	12.470
Emilia Romagna	57.148	56.393	57.536	58.167	60.127	62.661	63.392
Valle d'Aosta	695	690	723	799	869	994	1.037
Umbria	12.010	12.420	13.225	13.924	14.843	16.155	16.698
Trentino-Alto Adige	11.425	11.065	10.903	11.111	11.888	12.414	12.555
Campania	7.265	2.798	6.923	6.805	6.866	6.843	6.781
Calabria	2.777	2.784	2.903	2.821	2.821	2.852	2.794
Totale	421.591	423.212	440.465	448.407	467.687	490.483	495.709

Fonte: elaborazione dati su ISTAT

Tutto questo ha portato alla diminuzione del numero degli albanesi con un documento di soggiorno al di sotto delle 450 mila unità. Più precisamente, la comunità degli albanesi in Italia – quelli che si contano come permessi di soggiorno - è cresciuta di anno in anno fino all’inizio del 2013, con quasi mezzo milione (495.709); da allora si è notato un continuo ridimensionamento per arrivare a 440.465 persone al 1° gennaio 2017.

3.2) ACCORDO DI CITTADINANZA TRA LE REPUBBLICHE D’ITALIA E ALBANIA

Nello stesso periodo della riduzione della comunità degli albanesi con un documento di soggiorno, però, siamo testimoni dell’aumento rilevante di quanti diventano cittadini italiani. I dati Istat parlano chiaro. Solo durante il 2016 hanno giurato fedeltà alla Costituzione italiana 36.920 cittadini albanesi. Sempre secondo l'Istat, sono donne e uomini, quasi in egual misura; diventano italiani più per ragioni di lunga residenza che di matrimonio con un italiano; e ottengono automaticamente la cittadinanza per trasmissione sempre più minori. Le cifre del 2016 quasi quadruplicano rispetto a quelle del 2012, quando diventarono italiani solo 9.493 albanesi. Di anno in anno la crescita è stata inarrestabile: si è passati a 13.671 acquisizioni nel 2013, a 21.148 nel 2014 ed a 35.134 riconoscimenti di cittadinanza nel 2015. Inoltre, solo nel 2016 hanno ottenuto la cittadinanza italiana più albanesi di quanti l’avevano acquisita fino al 2011. Lo dice il censimento del 2011. Infatti, un interessante dato raccolto in quell'occasione, fu quello della cittadinanza avuta prima di quella italiana dove 33.699 persone dichiararono di avere la cittadinanza albanese prima di diventare italiani. Una semplice addizione dei dati e i conti sono presto fatti: nel corso del 2016, sono stati complessivamente 184.638 i cittadini non comunitari che hanno acquisito la cittadinanza italiana per matrimonio, residenza trasmissione o elezione, tra cui si rileva una lieve prevalenza del genere maschile, con una incidenza pari al 52.4%.

Un’analisi per genere, mette in luce rilevanti differenze nelle motivazioni di acquisizione della cittadinanza italiana tra uomini e donne. La residenza rappresenta la prima motivazione di acquisizione della cittadinanza italiana nel corso del 2016.

Tabella 2. Acquisizioni di cittadinanza (per matrimonio, residenza e trasmissione/elezione). Anno 2016

Motivazione	Uomini	Donne	Totale
Residenza	63,7%	55,0%	59,6%
Matrimonio	1,9%	9,9%	5,7%
Trasmissione/elezione	34,4%	35,1%	7,6%
Totale=100%	19.334	17.586	36.920

Fonte: elaborazione direzione transizione fasce vulnerabili-ANPAL Servizi

L’andamento attuale delle acquisizioni di cittadinanza, l’anzianità e la stabilità della comunità albanese in Italia fanno pensare che venga mantenuta la tendenza degli ultimi anni. Quindi è ragionevole stimare che oltre 35 mila altri albanesi abbiano giurato fedeltà al tricolore anche durante l’anno scorso.

E non è tutto: ai dati sfuggono tutti quelli di seconda generazione che in oltre un quarto di secolo, dal 1990 a questa parte, sono nati da coppie di albanesi, di cui almeno uno aveva già ottenuto la cittadinanza italiana, oppure nati da coppie miste italo-albanesi. Tutti questi bambini, non considerati mai stranieri dall’Italia, nascono italiani (almeno loro, visto l’affossamento al Senato della riforma della cittadinanza per

i figli degli immigrati), quindi non risultano nelle statistiche degli stranieri diventati italiani. Quanti sono? Difficile dirlo con esattezza, ma alcuni analisti parlano di 25-30 mila.

Per i nati da genitori albanesi, ma tutti e due con passaporto italiano, non esistono statistiche. Troviamo dati solo per i nati delle coppie miste:

Tabella 3.

Anno	Numero di nascimento
2016	2.600
2015	2.300
2014	2.150
2013	1.800
2012	1.850
2011	1.750
2010	1500

Fonte: elaborazione dati su ISTAT

Quindi, affermare che ci sono oltre 200 mila italiani odierni "di sangue albanese" – senza considerare gli arbëreshë - non è sbagliato. Almeno per le leggi in vigore, perché nessuno può sapere poi cosa, nell'intimo, si senta ognuno di noi.

L'elevata incidenza di cittadini di origine albanese tra i neocittadini italiani è indicativa del forte radicamento della comunità sul territorio e del conseguente processo di stabilizzazione, anche se nel corso dell'ultimo anno il numero di neocittadini appartenenti alla comunità in esame è aumentata in misura meno marcata rispetto agli anni precedenti (+5% nell'ultimo anno, a fronte del +60% circa registrati nel 2015 rispetto al 2014); ad aumentare sono state soprattutto le acquisizioni della cittadinanza legate ai matrimoni.

4) CONCLUSIONI

Scopo di questo lavoro era analizzare nella maniera più approfondita e preciso possibile l'istituto della cittadinanza, ed avere una visione completa e esaustiva di cosa significhi essere cittadini italiani ed europei. È stata trattato sia la normativa italiana che quella comunitaria di cittadinanza e in particolar modo si è stata prestata attenzione al caso degli cittadini albanesi in Italia.

È giusto da un lato ricordare quali siano i nostri radici e da dove derivi la nostra identità ed inoltre, è doveroso essere a conoscenza dello strettissimo legame di sangue che unisce i cittadini italiani con i cittadini albanesi. Oggi l'Italia ha cambiato totalmente l'andamento del fenomeno migratoria sia in entrata che in uscita. Per lo più lo stato italiano ha accolto rifugiati politici, richiedenti asilo e persone provenienti da Paese del terzo mondo, in cerca di condizioni di vita che nelle loro terre d'origine distrutte dalla povertà o dalla guerra non possono avere. Si tratta per la maggior parte di persone provenienti dall'est Europa, dal continente africano o dal continente asiatico.

Secondo i dati ISTAT, sono più di 5 milioni gli stranieri presenti nel territorio italiano (di cui 448.407 cittadini albanesi) senza contare coloro che vi si trovano in maniera irregolare, non in possesso di visto o di permesso di soggiorno. È da dire che questi "nuovi italiani", nonostante le controversie e i dibattiti che suscitano tra chi è favorevole e chi assolutamente contrario all'apertura delle nostre frontiere, per il nostro Paese costituiscano una risorsa umana, culturale, etnica, ma anche economica.

In un'Italia che si trova incatenata in una situazione di crisi economica, in cui scarseggiano le offerte di lavori stabili e sicuri, si assiste sempre di più ad una sfiducia dei giovani verso il futuro: tutti questi fattori combinati tra loro fanno sì che le prospettive di vita siano sempre maggiori, che l'età media si innalzi ma viceversa che il numero delle nascite diminuisca, provocando inevitabilmente un invecchiamento della popolazione. L'arrivo di queste persone, per la maggior parte molto giovani, produce un incremento della forza lavoro, un incremento delle nascite e non favorisce sicuramente l'aumento dell'età media della popolazione. È vero, come si è detto più volte, che in Italia vige il criterio dello ius sanguinis, e lo ius soli è di applicazione solo residuale, quindi quasi tutti i figli nati nel territorio italiano da cittadini stranieri non diventeranno italiani, ma rimarranno probabilmente a loro volta, appunto stranieri.

5) BIBLIOGRAFIA

- *Cittadinanza*, su www.esteri.it.URL consultato il 10 settembre 2018
- *Legge 5 febbraio 1992, n.91. Nuove norme sulla cittadinanza*
- <http://repubblica.it>
- <https://cittadinanza.dlci.interno.it>
- [Interno.gov.it/temi/ cittadinanza-e- altri-diritti-civili](http://Interno.gov.it/temi/cittadinanza-e-altri-diritti-civili)
- Barel Bruno, *Cittadinanza europea: la doppia cittadinanza degli stati membri dell'Unione e l'identità nazionale*, in *Lo Stato Civile Italiano*
- Arena Salvatore, *Il riconoscimento della cittadinanza italiana per i figli dei cittadini stranieri nati in Italia*